



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 116 del 07/03/2022

Segretario Generale

Servizio Segreteria Generale e Organizzazione

Oggetto: INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585, DELLA LEGGE N. 234/2021. IMPEGNO DI SPESA.

Il Segretario Generale

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. n. 35817 del 27/9/2019 di affidamento al sottoscritto Segretario Generale, Dott. Gregorio Martino, della responsabilità e delle funzioni di direzione del Servizio "Segreteria Generale e Organizzazione";

visto il D.Lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

richiamata la disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali in vigore fino al 31 dicembre 2021, contenuta:

- nell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'indennità di funzione, per il sindaco e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni, nonché un gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni;
- nel decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, il quale determina le indennità di funzione ripartiti per classe demografica;
- nell'art. 1, comma 54, della legge 23/12/2005, n. 266 che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nonché le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti che ricoprono una carica elettiva;

preso atto che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), all'art. 1, commi 583-587, ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali a partire dal 1° gennaio 2022:

- parametrando dal 2024 l'indennità del sindaco al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- graduando l'indennità del sindaco in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo diverse misure, tra cui al 35 per cento del predetto trattamento dei presidenti delle regioni per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- stabilendo che, in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023 delle misure indicate al comma 583;
- stabilendo altresì che, a decorrere dall'anno 2022, la medesima indennità, con decisione discrezionale degli amministratori, può essere riconosciuta anche in maniera integrale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- adeguando, in conseguenza di quanto precede, le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali rispetto alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000;

considerato che:

- la formulazione della norma consente interpretazioni diverse nell'applicazione;
- la Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n. 1580 del 5 gennaio 2022 indirizzata all'ANCI, al fine di dirimere le incertezze in ordine alla graduazione dell'indennità prevista a favore degli amministratori per il 2022 e il 2023 ed evitare possibili dubbi applicativi, ha ritenuto e precisato che gli "aumenti percentuali vanno riferiti al differenziale tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza";
- le delibere del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno stabilito il trattamento economico del presidente e del consigliere regionale in modo uguale per tutte le regioni, fissandolo in euro 13.800 lordi mensili per il presidente della regione;
- questo ente ha una popolazione residente, risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale (anno 2011) forniti dall'ISTAT, di n. 39.885 abitanti;
- l'importo delle indennità di funzione attualmente percepite dagli amministratori è riportato nella determinazione n. 296 del 14/06/2019;

preso atto che, alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di non anticipare al 2022 l'importo intero dell'indennità di funzione come previsto a regime per il 2024, bensì di procedere all'applicazione degli incrementi previsti dalla norma per il 2022, determinati dal Settore Gestione e sviluppo delle risorse umane dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico e comunicati con tabella agli atti prot.n. 3738 del 31/01/2022;

preso atto che, come dalla citata tabella elaborata dal Settore Gestione e sviluppo delle risorse umane dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico, l'indennità di funzione spettante al sindaco per gli anni 2022-2023-2024 è quella di seguito indicata:

Determinazione indennità di funzione lorda mensile spettante al Sindaco (legge 234/2021, commi 583-584)	
Popolazione da ultimo censimento ufficiale (2011)	39.885
Trattamento economico mensile lordo Presidente di Regione	€ 13.800
% spettante al Sindaco dal 2024 (ex L. 234/2021, c.583, lett.e)	35%
Indennità lorda mensile spettante al Sindaco dal 2024	€ 4.830,00
Indennità di funzione lorda attuale	€ 3.207,67
Aumento a regime	€ 1.622,33

Incremento spettante al Sindaco dal 01/01/2022: 45%	730,05	Ind.tot.= € 3.937,72
Incremento spettante al Sindaco dal 01/01/2023: 68%	1.103,19	Ind.tot.= € 4.310,86
Incremento spettante al Sindaco dal 01/01/2024: 100%	1.622,33	Ind.tot.= € 4.830,00

preso atto, altresì, che sono rideterminare di conseguenza le indennità spettanti al vice-sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio ai sensi dell'art. 1, comma 585 della legge 234/2021 e degli artt. 4 e 5 del DM 119/2000, come di seguito indicato:

Determinazione indennità di funzione lorda mensile intera spettante agli altri amministratori (legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000)						
Carica e % rispetto a indennità Sindaco	Ind. funzione lorda mensile attuale	Incremento 2022 45% icrem. tot.ind.mese		Incremento 2023 68% icrem. tot.ind.mese		Importo 2024 100%
Vice-sindaco 55%	1.764,21	401,53	2.165,74	606,76	2.370,97	2.656,50
Assessori 45%	1.443,45	328,52	1.771,97	496,44	1.939,89	2.173,50
Presidente Consiglio 45%	1.443,45	328,52	1.771,97	496,44	1.939,89	2.173,50

richiamate le disposizioni riguardanti i permessi spettanti agli amministratori degli enti locali per lo svolgimento del mandato ed i relativi oneri per permessi retribuiti, disciplinati dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 81 e 82 in tema di aspettativa e indennità;

preso atto che:

1. le indennità di funzione sono dimezzate per gli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
2. la novella normativa non incide sulla misura del singolo gettone di presenza spettante ai consiglieri per la quale, così come per le condizioni che danno diritto allo stesso, si rimanda alla determinazione n. 296 del 14/06/2019;
3. ai sensi dell'art. 82, comma 2, 2° periodo, del TUEL, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere comunale non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco;

richiamate le dichiarazioni, agli atti e ad oggi non modificate, rilasciate dagli interessati in ordine allo status personale, ai fini dell'applicazione del dimezzamento dell'indennità di funzione previsto dal comma 1 dell'art. 82 del D.Lgs. 267/2000;

dato inoltre atto, conclusivamente, per tutto quanto sopra, che qualora risulti eventualmente necessario, si provvederà in seguito con successivo provvedimento all'aggiornamento di tali misure, alla luce di ulteriori chiarimenti che dovessero intervenire da parte degli organi competenti ovvero diverse determinazioni da parte degli amministratori;

richiamati, infine:

- il comma 586 della legge 234/2021, il quale stanziava 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai Comuni per effetto delle nuove indennità;
- la nota RGS prot. n. 1580/2022, secondo la quale le risorse stanziate dal comma 586 sono coerenti con l'applicazione delle percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024;

quantificata la maggiore spesa a carico del bilancio, derivante dall'adeguamento delle indennità degli amministratori locali, come di seguito riportato:

Voce - cap.	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Indennità funzione - 01011.03.010110301	35.261,56	53.284,23	78.358,74
IRAP - 01011.02.010110201	2.997,23	4.529,16	6.660,49
Indennità fine mandato - 20031.10.200311003	731,00	1.103,00	1.623,00

considerato che, sulla base delle risorse stanziare con la Legge di Bilancio sopra richiamata e della spesa sostenuta dai Comuni italiani per corrispondere le indennità di carica agli amministratori, i contributi statali si presumono sufficienti a coprire i maggiori oneri degli Enti solo con riferimento agli oneri diretti (indennità di carica, esclusa IRAP e indennità di fine mandato);

stimato, pertanto, in via presuntiva il contributo ministeriale a ristoro delle maggiori spese dovute dall'adeguamento delle indennità degli amministratori in misura pari ai maggiori oneri che il Comune dovrà fronteggiare per corrispondere l'indennità di carica, come di seguito indicato:

- € 35.261,00 per l'anno 2022;
- € 53.285,00 per l'anno 2023;
- € 78.360,00 per l'anno 2024;

dato atto che con variazione di PEG approvata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 01/03/2022, sono stati previsti in entrata sul cap. 20101.01.021010138 i trasferimenti dallo Stato per gli importi e le annualità sopra indicati e stanziare le risorse di spesa per la copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio per gli importi e le annualità sopra indicati;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, con i relativi allegati e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 28/12/2021 con la quale l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P) 2022-2024 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e ss.mm.ii.;

dato atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Segretario Generale;

attestato che non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all'art. 6-bis della L. 241/1990, agli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 (Codice Generale) e agli artt. 7 e 13 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sassuolo;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Segretario Generale esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

dato atto che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo partecipate" che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di prendere atto dell'importo dell'indennità di funzione lorda mensile intera spettante al sindaco, al vice-sindaco, agli assessori e al presidente del Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 583-585 della legge 234/2021, dell'art. 82 del Tuel e del DM 119/2000, come da prospetti in premessa riportati e in questa sede integralmente richiamati e trasfusi;
2. di prendere atto che, ai sensi di legge, l'indennità di funzione lorda mensile di cui al n.1 è dimezzata per gli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
3. di corrispondere agli amministratori, a partire dal mese di gennaio 2022, le nuove indennità adeguate come indicato al punto 1;
4. di prendere atto che la novella normativa non incide sulla misura del singolo gettone di presenza spettante ai consiglieri per la quale, così come per le condizioni che danno diritto allo stesso, si rimanda alla determinazione n. 296 del 14/06/2019;
5. di quantificare la maggiore spesa a carico del bilancio, connessa all'adeguamento delle indennità degli amministratori locali ai sensi della legge 234/2021, anche ai fini di quanto previsto dai commi 586 e 587 della legge 234/2021, come di seguito riportato:

Voce - cap.	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Ind.funzione - 01011.03.010110301	35.261,56	53.284,23	78.358,74
IRAP - 01011.02.010110201	2.997,23	4.529,16	6.660,49
Ind.fine mandato - 20031.10.200311003	731,00	1.103,00	1.623,00

6. di quantificare pertanto in € 685.389,49 la spesa annua lorda massima, compreso Irap, a carico del bilancio degli esercizi 2022-2024 come segue: Anno 2022 € 206.358,12; Anno 2023 € 225.912,80; Anno 2024 € 253.118,57;
7. di dare atto che le risorse necessarie alla corresponsione delle indennità di funzione a favore degli amministratori trovano copertura sui seguenti capitoli di bilancio di previsione 2022-2024:
 - Cap. 01011.03.010110301 - Indennità di funzione al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale - anni 2022-2023-2024;
 - Cap. 01011.02.010110201 - Irap derivante dal versamento delle indennità e dei compensi agli amministratori - anni 2022-2023-2024;
 - Cap. 20031.10.200311003 - Fondo spese per indennità di fine mandato - anni 2022-2023-2024;
8. di dare atto che l'accertamento delle risorse previste sul capitolo di entrata 20101.01.020033005 avverrà a seguito dell'adozione del provvedimento ministeriale di assegnazione ai Comuni delle risorse necessarie per la copertura dei

maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti locali in attuazione del comma 586 della legge n. 234/2021;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Segretario Generale, e che lo stesso non versa in conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012.-

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	35.261,56	01011.03.010110301	2022			
U	I	53.284,23	01011.03.010110301	2023			
U	I	78.358,74	01011.03.010110301	2024			
U	I	2.997,23	01011.02.010110201	2022			
U	I	4.529,16	01011.02.010110201	2023			
U	I	6.660,49	01011.02.010110201	2024			
U	I	731,00	20031.10.200311003	2022			
U	I	1.103,00	20031.10.200311003	2023			
U	I	1.623,00	20031.10.200311003	2024			

Il Segretario Generale
Gregorio Martino / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente